



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0024/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0043/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0043/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Sanbenedettese SSDARL, in data 9.10.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 33 dell'8.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.10.2024, il dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Sanbenedettese SSDARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all'allenatore, Ottavio Palladini, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 33 dell'8 ottobre 2024, in relazione alla gara Forsempronese 1949/Sambenedettese del 6.10.2024, valevole per il Campionato di Lega Nazionale Dilettanti – Girone F.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"Per aver rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo de Direttore di gara."*

L'arbitro così descrive il fatto nel suo referto: *"Poiché, a gioco fermo, in occasione di una sostituzione gesticolando, mi urlava: vedi che non hai capito un cazzo di quello che ti avevo spiegato prima, svegliati"*.

La società reclamante disconosce che l'allenatore, sig. Ottavio Palladini, abbia posto in essere una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, sostenendo che egli avrebbe solo protestato, con un atteggiamento moderato, per delle decisioni arbitrali concernenti l'irregolare battuta di alcuni falli laterali.

Conclusivamente la reclamante chiede in via principale l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa a due giornate di squalifica, corrispondenti, a dire della Società, al minimo edittale di cui all'art. 36, primo comma, lettera a), del C.G.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

A differenza di quanto afferma la Società reclamante, infatti, la sanzione minima edittale prevista dall'art. 36, primo comma, lettera a), del C.G.S. non è (più) di due ma di quattro giornate effettive di gara di squalifica ed essa è stata correttamente irrogata all'allenatore Palladini, che ha tenuto un comportamento di certo quanto meno irrispettoso nei confronti dell'arbitro, alla luce di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

quanto emerge dal referto arbitrale (che testualmente recita: *“Poiché, a gioco fermo, in occasione di una sostituzione gesticolando, mi urlava: vedi che non hai capito un cazzo di quello che ti avevo spiegato prima, svegliati”*), che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce